

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1126 DEL 07/07/2022

O G G E T T O

CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO AI DOTTORI MARIA CHIARA ANNA BUSOLO E GIORGIO MADDALENA, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, DI UN LOCALE E PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' AZIENDALE, SITO A RECOARO TERME (VI) IN VIA CAPITELLO, 13. APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTUALI.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1136/22

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce quanto segue:

“Richiamate le deliberazioni n. 1597 e n. 1599 del 16.09.2021 con le quali è stato concesso l'utilizzo a titolo gratuito rispettivamente ai Dottori Maria Chiara Anna Busolo e Giorgio Maddalena, Medici di Assistenza Primaria ad incarico provvisorio aggregati alla Medicina di Gruppo di Recoaro Terme (VI), di due locali e parti comuni dell'immobile di proprietà aziendale sito a Recoaro Terme (VI) in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13) censito catastalmente al NCEU del Comune di Recoaro Terme al foglio 35, particella 365, sub. 7, con vincolo di utilizzo a uso ambulatoriale;

Preso atto che le concessioni di cui trattasi sono scadute il 31.12.2021;

Vista la nota prot. n. 31322 del 22.03.2022 con la quale il Direttore del Distretto Ovest ha chiesto di procedere al rinnovo dei contratti con i Dottori Busolo e Maddalena, per un periodo di anni due dal 01.01.2022 al 31.12.2023 ed alle condizioni precedentemente in essere;

Viste altresì le mail del 30.05.2022 e del 08.06.2022, agli atti, con le quali i Dottori Maddalena e Busolo hanno accettato le condizioni presenti nelle bozze contrattuali predisposte dall'Azienda ULSS 8;

si propone al Direttore Generale di approvare gli schemi contrattuali, allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione dei contratti”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di assegnare in concessione a titolo gratuito, per le motivazioni espresse in premessa, ai Dottori Maria Chiara Anna Busolo e Giorgio Maddalena, Medici di Medicina Generale di Recoaro Terme, in rapporto di convenzione con l'ULSS n. 8 Berica, parte dei locali siti nell'immobile di proprietà aziendale di Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13) a Recoaro Terme, meglio evidenziati nella planimetria allegata e parte integrante dello schema di convenzione;
2. di stabilire che i contratti avranno una validità di anni due dal 01.01.2022 al 31.12.2023;
3. di precisare che i locali sono concessi esclusivamente ad uso ambulatoriale medico, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà dei conduttori;
4. di approvare gli schemi di concessione-contratto per i locali di cui al punto 1), allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione dei contratti di cui al punto precedente;

6. di quantificare in €. 2.689,00 cad. il rimborso spese forfettario dovuto dai Dottori Busolo e Maddalena per i consumi delle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento);
7. di prendere atto che le spese di bollo e registrazione delle concessioni-contratto quantificate in circa €. 204,00 cad., verranno anticipate dall'Azienda ULSS 8 Berica. Ai sensi dell'art. 14 dei contratti medesimi, i Medici di Medicina Generale rimborseranno all'Azienda ULSS n. 8 le intere spese di bollo e il 50% dell'importo relativo alla tassa di registrazione;
8. di dare atto che la spesa di circa €. 204,00 trova copertura nel bilancio preventivo 2022 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse";
9. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO, AD USO AMBULATORIALE, DI UN LOCALE E PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO, SITO IN VIA CAPITELLO, 13 (ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO, 13) A RECOARO TERME (VI).

Tra

L'Azienda ULSS n.8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominato concedente;

e

la Dott.ssa Maria Chiara Anna Busolo nata il 26.07.1985 a Valdagno (VI) e residente a Valdagno (VI) in Galleria Dante, 11, codice fiscale BSLMCH85L66551U, Medico di Medicina Generale associata alla Medicina di Gruppo di Recoaro Terme, di seguito nominata concessionaria.

Premesso che

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di una porzione di unità immobiliare sita a Recoaro Terme (VI) in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13), censita al Catasto Fabbricati Comune di Recoaro Terme (VI) al foglio 35 particella 365, subalterno 7, Cat. B/5, Classe 2 Rendita, Cons. 785 mq., Euro 1.094,63, composta come da planimetria allegata All. 1), parte integrante del presente contratto;
- La Dott.ssa Maria Chiara Anna Busolo è titolare in Recoaro Terme (VI), di un incarico provvisorio quale medico di MG a copertura di una zona carente;
- che l'art. 38, comma 6, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii., prevede la concessione di spazi ambulatoriali ai Medici con incarico provvisorio finalizzato alla copertura di una zona carente;
- La presente concessione è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del :

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede alla Dott.ssa Maria Chiara Anna Busolo l'utilizzo a titolo gratuito di un locale e spazi comuni dell'immobile sito in Via Capitello, 13 a Recoaro Terme (VI) meglio evidenziati nella planimetria allegata (All. 1) e parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Durata e diritto di recesso

La presente concessione ha **durata di anni due dal 01.01.2022 al 31.12.2023**. La concessionaria potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto, previa comunicazione da effettuarsi via pec o mediante lettera raccomandata, fermo comunque l'obbligo di corrispondere l'importo del rimborso spese relativo all'effettivo periodo di occupazione dell'ambulatorio.

Art. 3 - Destinazione

Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà della concessionaria.

Art. 4 – Divieto di cessione del contratto, sublocazione e locazione

La concessionaria non potrà dare in sub-concessione/locazione o comodato, il locale.

Art. 5- Ripartizione delle spese

Sono a carico della concessionaria tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso.

L'azienda ULSS n. 8 Berica, al termine di ogni anno solare, provvederà a detrarre dalle competenze economiche della Dott.ssa Busolo le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), di pulizia, di manutenzione, che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori o delle Ditte appaltatrici dei vari servizi, per un valore forfettario annuale concordato, pari a Euro 2.689,00 annui calcolato in ragione della spesa media complessiva annua sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata al concessionario.

Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria.

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative al funzionamento delle linee telefoniche sono totalmente a carico della concessionaria.

Art. 7 – Accesso ai locali

La concessionaria deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.

Art. 8 – Modifiche e innovazioni

Alla concessionaria non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

Art. 9 – Responsabilità del concessionario dei locali

La concessionaria è costituita custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Azienda ULSS 8 Berica da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o titolo che potessero derivare dall'attività svolta nel locale.

Art. 10 – Assicurazione

La concessionaria provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di dette polizze dovrà essere esibita dalla concessionaria al concedente.

Art. 11 – Riconsegna dei locali

La concessionaria dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano. La concessionaria si impegna a riconsegnare i locali di cui trattasi, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario la concessionaria sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 12- Attestato di prestazione energetica dell'immobile

La concessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

La violazione da parte della concessionaria di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14 – Spese inerenti al contratto

Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sulla concessionaria. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne

informerà la concessionaria. Quest'ultima dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

Art. 15 – Elezioni a domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il concedente elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS 8 – Viale F. Rodolfi, 37 Vicenza.

Art. 16 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 “Berica” è la Ditta Compliance Officer e Data Protection, con sede legale in Cascina (PI), Via Modda, 79.

Art. 17 – Rinvio e normativa

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Art. 18 - Controversie

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. In caso di controversie che sorgessero tra le parti, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8

Ing. Antonio Nardella _____

La concessionaria:

Dott.ssa Maria Chiara Anna Busolo _____

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 6) 7) 8) 9) 13), 14).

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:

Ing. Antonio Nardella _____

La concessionaria:

Dott.ssa Maria Chiara Anna Busolo _____

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO, AD USO AMBULATORIALE, DI UN LOCALE E PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO, SITO IN VIA CAPITELLO, 13 (ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO, 13) A RECOARO (VI).

Tra

L'Azienda ULSS n.8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominato concedente;

e

il Dott. Giorgio Maddalena nato il 18.07.1994 a Valdagno (VI) e residente a Valdagno (VI) in Via Cornetto, 67 codice fiscale MDDGRG94L18L551W, Medico di Medicina Generale associata alla Medicina di Gruppo di Recoaro Terme, di seguito nominato concessionario.

Premesso che

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di una porzione di unità immobiliare sita a Recoaro Terme (VI) in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13), censita al Catasto Fabbricati Comune di Recoaro Terme (VI) al foglio 35 particella 365, subalterno 7, Cat. B/5, Classe 2 Rendita, Cons. 785 mq., Euro 1.094,63, composta come da planimetria allegata All. 1), parte integrante del presente contratto;
- il Dott. Giorgio Maddalena è titolare in Recoaro Terme (VI), di un incarico provvisorio quale medico di MG a copertura di una zona carente;
- che l'art. 38, comma 6, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii., prevede la concessione di spazi ambulatoriali ai Medici con incarico provvisorio finalizzato alla copertura di una zona carente;
- La presente concessione è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del :

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede al Dott. Giorgio Maddalena l'utilizzo a titolo gratuito di un locale e spazi comuni dell'immobile sito in Via Capitello, 13 a Recoaro Terme (VI) meglio evidenziati nella planimetria allegata (All. 1) e parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Durata e diritto di recesso

La presente [concessione ha durata di anni due, dal 01.01.2022 al 31.12.2023](#). Il concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto, previa comunicazione da effettuarsi via pec o mediante lettera raccomandata, fermo comunque l'obbligo di corrispondere l'importo del rimborso spese relativo all'effettivo periodo di occupazione dell'ambulatorio.

Art. 3 - Destinazione

Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario.

Art. 4 – Divieto di cessione del contratto, sublocazione e locazione

Il concessionario non potrà dare in sub-concessione/locazione o comodato, il locale.

Art. 5- Ripartizione delle spese

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso.

[L'azienda ULSS n. 8 Berica, al termine di ogni anno solare, provvederà a detrarre dalle competenze economiche del Dott. Maddalena le spese dei servizi di rete \(acqua, luce, gas\), di pulizia e di manutenzione, che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori o delle Ditte appaltatrici dei vari servizi, per un valore forfettario annuale concordato, pari a Euro 2.689,00 annui calcolato in ragione della spesa media complessiva annua sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata al concessionario.](#)

Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria.

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative al funzionamento delle linee telefoniche sono totalmente a carico del concessionario.

Art. 7 – Accesso ai locali

Il concessionario deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.

Art. 8 – Modifiche e innovazioni

Al concessionario non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

Art. 9 – Responsabilità del concessionario dei locali

Il concessionario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Azienda ULSS 8 Berica da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o titolo che potessero derivare dall'attività svolta nel locale.

Art. 10 – Assicurazione

Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di dette polizze dovrà essere esibita dai concessionari al concedente.

Art. 11 – Riconsegna dei locali

Il concessionario dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano. Il concessionario si impegna a riconsegnare i locali di cui trattasi, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario il concessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 12- Attestato di prestazione energetica dell'immobile

Il concessionario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

La violazione da parte del concessionario di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14 – Spese inerenti al contratto

Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sul concessionario. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà il concessionario. Quest'ultimo dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

Art. 15 – Elezioni a domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il concedente elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS 8 – Viale F. Rodolfi, 37 Vicenza.

Art. 16 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 “Berica”, è la Ditta Compliance Officer e Data Protection, con sede legale in Cascina (PI), Via Modda, 79.

Art. 17 – Rinvio e normativa

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Art. 18 - Controversie

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. In caso di controversie che sorgessero tra le parti, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8

Ing. Antonio Nardella _____

Il concessionario:

Dott. Giorgio Maddalena _____


A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 6) 7) 8) 9) 13), 14).

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:

Ing. Antonio Nardella _____

Il Concessionario

Dott. Giorgio Maddalena _____



TITOLO DEL PROGETTO

MEDICINA DI GRUPPO DI RECOARO - via Capitello, 13 Recoaro Terme (VI).

PROGETTISTA:

geom. Paolo Giuriato

DISEGNATORE:

OGGETTO DELLA TAVOLA:

FILE P:\tecnico\doc\C\Elaborati\Grafici\PLANIMETRIE_GENERALI\AAA_PLANIMETRIE_2016\ZZZ_TERRITORIO\MEDICINA_DI_GRUPPO\RECOARO_A3-A1.dwg

REGIONE DEL VENETO